

Ramo di azienda: per l'esercizio occorre la connessione funzionale

Al fine di individuare agli effetti tributari un trasferimento di azienda o ramo di azienda l'oggetto della cessione deve rappresentare un insieme funzionale di elementi (beni, contratti ecc.) di per sé idoneo a consentire l'inizio o la continuazione dell'attività economica da parte del cessionario, a prescindere da eventuali integrazioni organizzative operate da quest'ultimo. La concentrazione in capo ad uno stesso soggetto di beni materiali ed immateriali in vista della vendita a terzi non comporta autonomamente la configurazione di un ramo di azienda, dovendosi pur sempre riscontrare il suddetto nesso funzionale. Siffatta qualità non sussiste se si verte di un'attività di produzione su commessa (contract manufacturer) rispetto alla quale beni e diritti di cui si prevede la compravendita non ne condizionano lo svolgimento che potrebbe realizzato a prescindere, anche ricorrendo a componenti di terzi.

Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 149/2024, in merito ad una complessa operazione che prevedeva l'acquisto di beni materiali facenti capo ad una consociata operante in altro Stato membro e la loro ricongiunzione ad intangibles di sua proprietà propeudica alla cessione dell'insieme a terzi. In particolare, erano oggetto di cessione: disegni industriali, gli impianti necessari per l'assemblaggio e per il relativo testaggio, i singoli componenti (magazzino) e la lista dei fornitori dei componenti. Considerato che, oltre agli intangibles di sua proprietà, la Società cedeva all'acquirente gli asset fisici che aveva acquisito dalla consociata prima della prospettata cessione, secondo l'Agenzia tra gli intangibles e gli asset fisici non è rinvenibile quel collegamento funzionale e organizzativo impresso dall'imprenditore cui l'art. 2555 del Cod. civ. fa riferimento. Se gli intangibles, già appartenenti alla Società, non contribuiscono alla produzione del bene, comunque assicurata in autonomia dalla consociata, a cui non sono mai stati concessi in uso, e la quale può far ricorso anche a componenti di terzi, manca una dipendenza funzionale tra beni materiali e immateriali. Pertanto, se gli asset materiali e immateriali non possono essere ritenuti un insieme organicamente finalizzato all'esercizio della specifica attività di impresa qualificabile come azienda o ramo di azienda, non si rende applicabile il regime di esclusione ai fini Iva di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), dpr 633/1972 ed assumono rilevanza le regole ordinarie stabilite per le cessioni di beni.

**Alberto Renda
e Gianluca Stancati**

© Riproduzione riservata

